

COMUNE DI CHIAMPO

STATUTO

Delibera n. 1 del 9/1/2006.

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1

Contenuti dello Statuto

1. Lo Statuto costituisce l'espressione fondamentale dell'autonomia del Comune di Chiampo riconosciuta e promossa dalla Costituzione e dalle Leggi della Repubblica.
2. Detta le disposizioni di principio cui debbono attenersi gli Organi di Governo dell'Ente e le relative strutture organizzative.

Art. 2

Finalità

1. L'azione comunale si informa ai principi di pacifica convivenza dei popoli, di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza distinzioni di sesso, razza, provenienza geografica, lingua, religione. L'azione comunale si rivolge, nell'ambito delle disposizioni di Legge, a tutti coloro che hanno un rapporto con la città.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune:
 - a) valorizza la persona riconoscendone la centralità e la dignità attraverso l'attenta considerazione delle diverse forme nelle quali essa si esprime e favorendone il libero sviluppo;
 - b) riconosce e tutela la famiglia quale società naturale, sede primaria dello sviluppo della persona umana;
 - c) riconosce, quale metodo informatore della propria azione di governo, il principio di sussidiarietà e, a tal fine, promuove e sostiene lo svolgimento dei servizi pubblici anche da parte di soggetti che non perseguono scopi di lucro al fine di sostenere l'effettiva applicazione del principio di sussidiarietà;
 - d) cura gli interessi della comunità con particolare riguardo per le fasce più deboli e ne promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico attraverso una razionale politica del territorio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico, la salvaguardia dell'ambiente come bene e risorsa della collettività anche futura, il sostegno del lavoro e delle attività produttive, e delle azioni educative e formative con la predisposizione di efficienti ed efficaci servizi pubblici e di adeguati servizi sociali riferiti ai bisogni primari, attivando tutti gli strumenti a disposizione dell'ente locale e mantenendo a tale scopo costanti rapporti con le organizzazioni del mondo imprenditoriale e del lavoro, anche al fine di garantire uno sviluppo compatibile con il territorio;
 - e) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una comunità di pace nel rispetto e nella difesa della libertà e del principio

di autodeterminazione dei popoli. Tutela la salute attraverso le istituzioni socio - sanitarie in un rapporto di collaborazione con i previsti organi di gestione e di controllo politico amministrativo;

- f) promuove la cultura anche valorizzando la tradizione e il costume locale, intessendo rapporti di collaborazione con enti e istituzioni culturali.

3. In conformità dell'articolo 3 della Costituzione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge, l'amministrazione comunale assume il principio della parità e realizza idonee iniziative, attivando adeguati strumenti per il raggiungimento degli obiettivi tesi a promuovere e garantire la pari dignità delle persone e la pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 3

Profili dell'autonomia e principi ispiratori

1. Il Comune in sede di attuazione delle proprie competenze:
 - a) orienta l'autonomia normativa alla tutela degli interessi generali della comunità dei cittadini;
 - b) orienta l'autonomia amministrativa a criteri oggettivi anche nell'uso della discrezionalità;
 - c) orienta l'autonomia finanziaria verso l'impiego di risorse liberamente disponibili, allo scopo di rimuovere in primo luogo gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Art. 4

Istituti di cooperazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini il Comune collabora con gli Enti Locali, la Regione, lo Stato e con ogni altra istituzione pubblica e privata.
2. Collabora altresì, ispirandosi ai principi della cooperazione, con le Istituzioni della Unione Europea e con gli enti territoriali degli Stati membri della medesima comunità.

Art. 5

Partecipazione

1. Il Comune riconosce il diritto alla partecipazione dei cittadini singoli o associati, nel rispetto e per l'attuazione dei criteri indicati nel successivo art. 6, nonché del dovere costituzionale di imparzialità e buon andamento.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione degli interessati è garantita nelle forme previste dal relativo regolamento e con le tutele di cui, al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 6

Attività

1. L'attività del Comune si informa al metodo della programmazione.
2. Essa è retta dai criteri di efficienza, efficacia, pubblicità ed economicità, favorendo la comunicazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione, perseguendo altresì la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
3. La gestione delle attività è evidenziata nella contabilità finanziaria e in quella economica, e nel controllo interno di gestione.

Art. 7

Organizzazione

1. Gli Uffici e i Servizi sono organizzati secondo regole di professionalità e responsabilità dei dipendenti, funzionalità ed economicità di gestione.
2. A tal fine, ai dipendenti debbono essere accordati i necessari spazi di autonomia, nel rispetto delle attribuzioni degli Organi di Governo dell'Ente.

Art. 8

Interpretazione della legge

1. Nell'interpretazione della legge il Comune si attiene a quella conforme al dettato costituzionale ed alle disposizioni legislative che ne derivano.

TITOLO II

IL COMUNE E LA SUA ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 9

Sede

1. Il Comune ha sede nel palazzo comunale in Piazza Zanella n. 42.
2. Gli Organi del Comune possono essere convocati e riunirsi anche in sedi diverse, nell'ambito del territorio comunale.
3. La dislocazione degli Uffici è attuata nel rispetto delle esigenze correlate all'attuazione dei principi posti dallo statuto.

Art. 10

Stemma e gonfalone

1. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone.

2. Lo stemma riconosciuto con Regio Decreto 14 dicembre 1933 raffigura una capra rampante al naturale su campo verde a forma di scudo sormontato con gli ornamenti esterni da Comune.
3. Il gonfalone ha la foggia di un drappo azzurro riccamente ornato di ricami d'argento, caricato dello stemma e con al centro l'iscrizione d'argento "Comune di Chiampo".

TITOLO III

PARTECIPAZIONE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 11

Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo diverso esplicito riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Chiampo:
 - a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Chiampo o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro o di studio.

Art. 12

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. I soggetti di cui all'art. 11, singoli o associati, gli enti, le associazioni, gli ordini e i collegi professionali, al fine della migliore tutela di interessi collettivi, hanno la facoltà di presentare al Sindaco istanze su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione. Entro 30 giorni dal ricevimento, il Sindaco fornisce risposta all'istanza.
2. I soggetti di cui all'art. 11, nel numero minimo fissato dal regolamento, hanno la facoltà di rivolgere petizioni collettive al Sindaco, che le trasmette all'organo competente a provvedere. In caso di competenza del Consiglio comunale, la Conferenza dei Capigruppo si pronuncerà preliminarmente sull'inserimento della questione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.
3. I soggetti di cui all'art. 11, nel numero minimo stabilito dal regolamento, le associazioni, gli ordini e i collegi professionali hanno facoltà di presentare al Sindaco proposte per l'adozione di atti e la conclusione di negozi da parte del Comune. Il Sindaco trasmette la proposta entro 30 giorni all'organo competente.

Art. 13

Forum dei cittadini

1. Il Comune riconosce e promuove, coinvolgendo, se necessario anche i Comitati di Quartiere e le altre realtà associative esistenti sul territorio, riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei soggetti di cui all'art. 11, e gli interessi collettivi.
2. Tali riunioni possono avere dimensione comunale o di quartiere. Possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
3. Possono partecipare alle predette riunioni le persone interessate e i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'Ordine del giorno.
4. Tali riunioni possono essere convocate anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini determinato dal regolamento, nella quale devono essere indicati gli oggetti da trattare.
5. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

Art. 14

Strumenti di pari opportunità

1. L'Amministrazione comunale può istituire la Commissione Pari Opportunità, costituita da rappresentanti del Consiglio comunale e delle organizzazioni, associazioni, movimenti femminili attivi esistenti sul territorio comunale; i compiti della commissione e le modalità di funzionamento saranno definiti da un apposito regolamento.

Art. 15

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e cooperative, senza scopo di lucro, iscritte all'albo di cui al comma seguente, tramite l'accesso ai servizi e alle strutture comunali, l'agevolazione nell'acquisizione delle informazioni, il ricorso a idonee forme di consultazione nei procedimenti di formazione degli atti generali.
2. Le associazioni, di cui al comma precedente e per i fini ivi previsti, possono chiedere di essere iscritte nel registro municipale delle associazioni operanti nel territorio comunale, secondo i requisiti e le modalità previsti nel regolamento.
3. La concessione di contributi comunali ai soggetti, di cui al comma 1, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti, è subordinata ai criteri ed alle modalità previste dall'apposito Regolamento.

Art. 16

Consultazioni

1. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale, in relazione alle rispettive competenze, possono indire su specifici problemi, consultazioni della popolazione o di parte di essa, con le modalità fissate dal regolamento soddisfacendo in ogni caso le esigenze di snellezza e di efficacia delle consultazioni medesime.

Art. 17

Referendum consultivo

1. Il Consiglio comunale, su richiesta di almeno il dieci per cento degli elettori del Comune, adotta la decisione di ricorrere al referendum consultivo della popolazione comunale.
2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro, semplice e univoco.
3. Non possono essere ammessi referendum relativi a provvedimenti:
 - a) concernenti questioni che non siano di esclusiva competenza locale;
 - b) concernenti tributi, tariffe o bilanci;
 - c) di nomina, designazione o revoca, dei Rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - d) relativi ad attività amministrative interamente vincolate da Leggi statali o regionali;
 - e) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dipendente e relative dotazioni organiche.
4. Sulla regolarità e ammissibilità delle richieste referendarie decide il Consiglio comunale, udito il parere di un'apposita Commissione nominata dallo stesso che si pronuncia entro 60 giorni dal deposito delle firme raccolte presso la Segreteria comunale. Il Consiglio, con regolamento, determina anche le modalità di raccolta delle firme e di svolgimento del referendum, che è indetto dal Sindaco. Possono partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. In ciascun anno solare è possibile proporre e indire, un'unica consultazione referendaria anche su più quesiti.
6. La consultazione referendaria ha la propria efficacia se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto.
7. In ogni caso, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum, il Consiglio comunale deve deliberare sulla questione sottoposta a referendum.

Art. 18

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli e associati è garantito il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi del Comune e dei soggetti, sia pubblici che privati, che gestiscono servizi pubblici comunali.
2. Sono documenti amministrativi quelli definiti come tali dalla Legge, e cioè ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra

specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle Pubbliche Amministrazioni o, comunque, utilizzati al fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso si esercita tramite esame dei documenti amministrativi, ed eventualmente con estrazione di copia, nei modi e con i limiti indicati nel presente Statuto e nel Regolamento.
4. L'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinato unicamente al rimborso dei costi, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Art. 19

Regolamentazione del diritto di accesso

1. Con Regolamento viene istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, anche in forme decentrate, e viene altresì disciplinato l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi e ai documenti per chi vi abbia interesse. In particolare sono stabilite le norme per assicurare che il generale diritto di accesso ai documenti amministrativi non pregiudichi il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, e la tutela dell'ordine pubblico locale.
2. Il Regolamento potrà anche prevedere casi motivati in cui il diritto di accesso venga differito nel tempo, e dovrà stabilire le norme di organizzazione per il rilascio delle copie.
3. In nessun caso la tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese e dell'ordine pubblico locale, o la necessità di norme regolamentari, potranno essere utilizzate per negare l'accesso a documenti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria al richiedente per tutelare proprie posizioni giuridicamente rilevanti.
4. Il Responsabile di area, in applicazione della disciplina regolamentare di cui al comma precedente, vieta o differisce in via temporanea la visione o l'esibizione dei documenti con provvedimento motivato.
5. I Regolamenti comunali disciplinano la modalità di raccolta e di trattamento dei dati, conformemente alla normativa sulla riservatezza dei dati personali.

Art. 20

Mezzi di informazione

1. L'Amministrazione assicura l'informazione completa e tempestiva sulle questioni di interesse della generalità degli abitanti e sulla propria attività, garantendo la presenza di tutti i gruppi consiliari.
2. A tal fine utilizza l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e i mezzi di comunicazione più idonei in relazione al contenuto degli atti e dei documenti.
3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi necessari per dare concreta attuazione al diritto di informazione sulla base delle direttive del Consiglio comunale.

Art. 21

Difensore Civico

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico che svolge le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale in piena autonomia e indipendenza sia gerarchica che funzionale.
2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, tra le persone di sicura competenza giuridica e amministrativa e di riconosciuta probità e obiettività di giudizio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati. In caso di parità di voti, è ammesso al ballottaggio il più anziano di età. Al termine della votazione di ballottaggio è proclamato eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
3. Il Difensore Civico resta in carica per tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato. Con apposito atto regolamentare verrà disciplinata la gestione dell'ufficio nell'eventuale periodo intercorrente tra la cessazione della carica e la successiva nomina.
4. Per l'esercizio della sua funzione, al Difensore Civico deve essere destinata una struttura organizzativa, la cui consistenza è determinata dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con la carica di membro del parlamento, di Consigliere regionale, provinciale, comunale, di membro degli organi di gestione delle Unità Locali Socio Sanitarie e con ruoli dirigenti in sindacati o partiti politici.
6. Il Difensore Civico cessa dalla carica quando il Consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, ne deliberi la revoca per gravi violazioni di legge o per accertata inefficienza.
7. La nomina del Difensore Civico sarà preferibilmente a livello sovracomunale se in tal senso sarà possibile raggiungere un accordo e si potrà addivenire alla stipula di apposita convenzione con gli altri Comuni della Valle.
8. In questo caso la designazione del candidato verrà effettuata all'unanimità dall'assemblea dei Sindaci ed il candidato sarà eletto se otterrà in ciascun Comune la maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio Comunale.
9. Il Consiglio comunale, con la maggioranza di cui al comma 2, può altresì deliberare un accordo con la Provincia per l'utilizzazione del Difensore Civico provinciale. In tal caso una specifica convenzione disciplina gli oneri finanziari a carico del Comune e le modalità organizzative secondo cui il Difensore Civico provinciale esplica le sue funzioni a favore della popolazione del Comune di Chiampo.
10. Il Consiglio comunale, con la maggioranza di cui al comma 2, può deliberare un accordo con altri Enti Locali della Provincia, per l'istituzione del Difensore Civico. L'accordo disciplina l'organizzazione, le funzioni e i rapporti del Difensore Civico con gli enti associati. La definizione dell'accordo comporta l'adozione del relativo regolamento che disciplinerà il funzionamento del Difensore Civico, nonché i rapporti con gli altri organi comunali.

TITOLO IV

GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 22

Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Possono altresì emettere atti con rilevanza esterna il Segretario generale, il Direttore generale, ove nominato e i Responsabili di area, o i Dirigenti, ove nominati.

Art. 23

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo che individua gli obiettivi da perseguire e ne verifica i risultati. Nello svolgimento della propria attività il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria. Il Consiglio dispone di adeguate risorse finanziarie da fissarsi annualmente con il bilancio di previsione.
2. Il Consiglio ha competenza relativamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli Statuti dell'ente e delle aziende speciali, i Regolamenti ad esso attribuiti dalla Legge, i criteri generali per la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché delle linee programmatiche di mandato;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti, e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e i prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina e la revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla Legge;
 - n) la definizione degli indirizzi per i provvedimenti da adottarsi dal Sindaco in ordine al coordinamento e riorganizzazione degli orari di esercizi commerciali, pubblici esercizi e servizi pubblici.
3. In armonia con le previsioni del precedente comma, il Consiglio delibera inoltre:
- a) l'approvazione del regolamento per il ricorso al referendum consultivo e ad altre forme di consultazione della popolazione.
4. Il Consiglio esercita poteri di controllo politico amministrativo sull'attività comunale e sulla gestione in qualsiasi forma dei servizi pubblici locali giovandosi della collaborazione del collegio dei revisori dei conti e delle strutture addette al controllo economico della gestione. Con cadenza almeno annuale, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione dei programmi da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.
5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 24

Organi del Consiglio

1. Sono organi del Consiglio: il Presidente del Consiglio comunale, le Commissioni consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 25

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale:
- a) rappresenta il Consiglio Comunale;
 - b) cura la programmazione dei lavori del Consiglio;
 - c) provvede alla formazione dell'ordine del giorno delle riunioni;
 - d) coordina l'attività delle Commissioni consiliari;
 - e) sovrintende al funzionamento del Consiglio, garantendo il rispetto delle norme che lo regolano;
 - f) promuove ogni azione necessaria alla tutela dei consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei 2/3 dei voti dei componenti il Consiglio nelle prime due votazioni.
3. In terza votazione, è eletto Presidente colui che ottiene la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio.
4. Il regolamento sul funzionamento degli organi disciplina il ruolo e le funzioni del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 26

Durata del mandato e revoca del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Presidente può essere revocato, previa motivata mozione di sfiducia, a maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.

Art. 27

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio istituisce nel suo ambito Commissioni consiliari permanenti per materia entro 90 giorni dalla convalida degli eletti; le Commissioni hanno funzioni consultive e propositive, e riguardano i seguenti settori omogenei di attività:
 - a) prima commissione: statuto e regolamenti
 - b) seconda commissione: ambiente, territorio e lavori pubblici
 - c) terza commissione: attività economiche, industria, artigianato e agricoltura
 - d) quarta commissione: servizi sociali, istruzione, sport e cultura
 - e) quinta commissione: programmazione economica, finanza e contabilità.
2. Con voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati, il Consiglio inoltre può istituire al proprio interno Commissioni aventi funzioni di controllo o garanzia e Commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione.
3. Le Commissioni sono composte solo da consiglieri con criterio proporzionale. La presidenza delle Commissioni indicate al comma 2 è attribuita alle minoranze.
4. Il regolamento del Consiglio disciplina i compiti, il funzionamento, la nomina dei componenti ed ogni altro aspetto delle attività delle Commissioni. Il Consiglio determina competenze, poteri e durata delle Commissioni speciali di indagine, all'atto della loro costituzione.

Art. 28

Gruppi consiliari

1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere a un gruppo consiliare. Essi eleggono un proprio Capogruppo dandone comunicazione al Segretario Generale del Comune.
2. Ciascun gruppo deve essere composto almeno da tre Consiglieri, a eccezione di quelli facenti parte di liste con numero inferiore di eletti.
3. I Consiglieri che dichiarano di non voler appartenere a un Gruppo formano il Gruppo misto. Il Gruppo misto designa un suo rappresentante; finché non è designato, il Gruppo misto è rappresentato dal Consigliere più anziano di età.
4. Ai Gruppi consiliari sono assicurati i mezzi e gli spazi per lo svolgimento dei compiti d'istituto, tenuto anche conto della loro consistenza numerica e delle risorse finanziarie stanziare dal bilancio di previsione.

Art. 29

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è formata dal Sindaco e dai Capigruppo di ciascun Gruppo consiliare, è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o, in caso di assenza dal Consigliere anziano. Essa concorda il calendario dei lavori del Consiglio e l'inserimento degli argomenti all'Ordine del giorno, il loro aggiornamento ed ogni altro oggetto non già definito dal regolamento del Consiglio.

Art. 30

Regolamento sul funzionamento degli Organi

1. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta il Regolamento per il proprio funzionamento e per il funzionamento e la competenza dei propri Organi interni, nonché per la gestione delle risorse attribuite.
2. Il Regolamento detta tra l'altro norme sulla predeterminazione, pubblicità, estensione e svolgimento degli Ordini del giorno delle sedute del Consiglio. I fascicoli relativi all'ordine del giorno devono essere predisposti, completi della documentazione inerente, prima della notificazione ai Consiglieri della convocazione del Consiglio, che deve avvenire almeno cinque giorni lavorativi prima di quello stabilito per l'adunanza, computando a tal fine il giorno di svolgimento della seduta consiliare.
3. Compatibilmente con il processo di informatizzazione dell'Ente, e secondo i principi e i limiti fissati dalla legge, il Regolamento può prevedere la possibilità di attuare la circolazione delle informazioni, degli atti e dei provvedimenti amministrativi anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici, telematici e della posta elettronica.
4. L'attività delle Commissioni consiliari sarà regolamentata dal Regolamento di cui all'art. 27, comma 4.

Art. 31

Convocazione del Consiglio e regolarità delle sedute

1. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio fissando il giorno e l'ora della seduta o di più sedute, quando i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni. Egli è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano i soggetti aventi potestà di iniziativa, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
2. L'avviso di convocazione con l'Ordine del giorno è trasmesso al Sindaco e ai Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite nello Statuto e nel Regolamento.
3. L'Ordine del giorno è predisposto dal Presidente, su proposta del Sindaco, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo di cui all'art. 29.
4. Il Consiglio si riunisce nella Sede comunale, salvo diversa determinazione del Presidente, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo.
5. Le sedute del Consiglio Comunale, in prima convocazione, sono valide quando è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione, le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

6. Le deliberazioni sono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, ad esclusione di quelle per le quali la legge o lo statuto richiedano maggioranze diverse e/o qualificate.
7. Nelle votazioni, gli eventuali astenuti vengono computati nel numero dei presenti e i loro nomi debbono essere indicati nei verbali.

Art. 32

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta, sino all'elezione del Presidente, dal Consigliere anziano. In essa il Consiglio provvede alla convalida degli eletti, all'elezione del Presidente, nonché alla discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco.

Art. 33

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio delibera gli atti di propria competenza.
2. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quelle che per regolamento debbano svolgersi a porte chiuse.
3. I lavori del Consiglio e delle Commissioni sono resi pubblici nelle forme previste dal regolamento, salvo i casi ivi indicati a tutela della riservatezza personale.
4. Il Consiglio vota in forma palese salvo diversa determinazione del Regolamento. E' in ogni caso adottata con voto palese la deliberazione di convalida degli eletti.

Art. 34

Iniziativa

1. Hanno diritto di proporre deliberazioni al Consiglio: il Sindaco, la Giunta comunale, i componenti del Consiglio, le Commissioni consiliari permanenti.
2. Possono presentare proposte per la tutela di interessi collettivi i Comitati di cittadini che raccolgono almeno 50 firme, gli enti e le associazioni iscritte all'apposito registro relativamente alle materie di loro interesse.
3. Sull'ammissibilità delle proposte di deliberazioni consiliari avanzate dai singoli Consiglieri e sulle proposte dei Comitati dei cittadini e degli enti decide il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo.
4. Le proposte di deliberazione vengono trasmesse per l'istruttoria alla Segreteria Generale e pervengono al Consiglio istruite dagli uffici competenti e corredate dai pareri prescritti.
5. In ogni caso le proposte di atti deliberativi del Consiglio che comportano impegni di spesa debbono essere corredate dall'analisi dei costi e dall'indicazione dei mezzi di copertura e dei pareri necessari.

Art. 35

Consiglieri

1. I Consiglieri comunali svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato al fine di garantire gli interessi generali della popolazione.
2. I Consiglieri comunali possono presentare interpellanze, interrogazioni, istanze e mozioni per iscritto. Interrogazioni, interpellanze e istanze possono essere presentate anche verbalmente in Consiglio. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono entro trenta giorni.
3. Per l'esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo, il Consigliere, nei limiti dettati dal Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, ha l'accesso agli uffici del Comune, delle aziende e degli enti dipendenti e ha diritto di ottenere tutte le notizie, le informazioni e di prendere visione dei documenti in possesso di questi, nonché di averne copia con le modalità previste dal regolamento, fermo per il Consigliere l'obbligo del segreto nei casi previsti dalla legge.
4. Nell'esercizio della loro funzione di controllo politico – amministrativo, i Consiglieri comunali possono richiedere l'ausilio tecnico del Segretario Generale.

Art. 36

Consigliere anziano

1. Il Consigliere anziano è colui che, tra gli eletti, ha riportato la maggior cifra individuale (voti di lista più voti di preferenza), con l'esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco.
2. Qualora nella prima seduta del Consiglio il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiederla, la presidenza è assunta dal Consigliere che, con i medesimi criteri, occupa il posto successivo nella graduatoria di anzianità.

Art. 37

Dimissioni da Consigliere

1. I Consiglieri si dimettono dalla carica con dichiarazione scritta, presentata al Consiglio tramite il Presidente.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surroga, che deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
3. I Consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono proposti per la decadenza. La giustificazione delle assenze deve essere comunicata verbalmente o per iscritto. Il Consigliere del quale è proposta la decadenza ha diritto di far valere le cause di giustificazione al Consiglio comunale, che decide a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 38

Nomine

1. Il Consiglio comunale e il Sindaco, ciascuno secondo le rispettive competenze, nominano gli Amministratori delle aziende speciali, delle istituzioni e di ogni altro ente o organizzazione, alla cui amministrazione il Comune partecipa, scegliendo tra candidati che abbiano requisiti di competenza professionale ed esperienza. Per le nomine attribuite al Consiglio comunale - quando i componenti assegnati ad un organo siano superiori all'unità - si procede garantendo la rappresentanza sia della maggioranza sia della minoranza, anche adottando il sistema del voto limitato, con le modalità previste dal Regolamento.
2. Il Regolamento prevede, per le nomine di competenza consiliare, modalità opportune di informazione per la presentazione al Consiglio di motivate candidature.
3. Per il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini le nomine degli Amministratori di cui al comma uno devono essere effettuate assicurando, possibilmente, la presenza di entrambi i sessi.
4. Gli Statuti delle aziende, istituzioni, enti o organizzazioni soggetti alla approvazione del Consiglio comunale devono assicurare, nel rispetto delle pari opportunità, la presenza di entrambi i sessi nella composizione degli Organi di amministrazione.

Art. 39

Composizione della Giunta

1. La Giunta si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di Assessori compreso entro un massimo di sette. Per il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi.
2. Possono essere nominati Assessori coloro che possiedono i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, anche se non componenti del Consiglio Comunale.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 40

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco, previa verifica dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità, nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice - Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il Sindaco, entro due mesi dal suo insediamento, oppure in occasione della presentazione del primo bilancio preventivo, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, che le discute e le approva, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
3. La Giunta può riunirsi anche prima della comunicazione al Consiglio comunale e può adottare deliberazioni urgenti o relative all'ordinaria amministrazione.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 41

Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, ne attua i programmi e gli indirizzi generali. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività in occasione della discussione del conto consuntivo, mediante presentazione di apposita relazione nella quale viene illustrato anche lo stato di attuazione delle linee programmatiche del mandato e proposti eventuali adeguamenti.
2. La Giunta adotta gli atti di amministrazione non rientranti nelle competenze del Consiglio e che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti non attribuiscono al Sindaco, al Segretario generale, ai Responsabili di area o ai Dirigenti.
3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. La Giunta, in particolare, nel rispetto dei principi di cui al comma uno:
 - a) autorizza la sottoscrizione degli accordi collettivi decentrati di lavoro, approva il programma delle assunzioni e dispone le mobilità verso altri Enti;
 - b) delibera le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge e i prelievi dal fondo di riserva, delibera altresì l'approvazione del P.E.G. e le sue variazioni;
 - c) determina le tariffe, i canoni e le aliquote di propria competenza, secondo la disciplina generale approvata dal Consiglio;
 - d) approva il calendario per la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili;
 - e) autorizza le locazioni attive e passive e le concessioni di immobili con esclusione di quelle di competenza del Consiglio;
 - f) approva le spese per somministrazioni e per forniture di beni e servizi a carattere continuativo, assegna ai Responsabili di area o ai Dirigenti, su proposta del Direttore Generale, ove nominati, le somme per la gestione dei servizi di competenza;
 - g) delibera in materia di toponomastica;
 - h) accetta o rifiuta lasciti e donazioni di beni mobili; determina le azioni da promuovere o alle quali resistere in giudizio, le transazioni e le conciliazioni;
 - i) autorizza la concessione di contributi non vincolati, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento;
 - l) autorizza, mediante variazione di P.E.G., incarichi e consulenze riferiti a interventi non previsti nel P.E.G.

Art. 42

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata senza formalità dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
2. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
3. In assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, presiede ai lavori l'Assessore anziano per età.

Art. 43

Le sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. La Giunta può comunque ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio. Per la definizione e l'attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione, il Sindaco e gli Assessori possono indicare collaboratori di propria fiducia che svolgeranno, a titolo gratuito, mansioni di supporto alle attività di programmazione.
3. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. L'indirizzo e il controllo sugli uffici sono svolti, oltre che collegialmente dalla Giunta, anche individualmente da ciascun Assessore limitatamente alle materie cui è preposto e delegato.
5. La Giunta delibera a maggioranza con voto palese.
6. Alle sedute partecipa il Segretario comunale e in sua assenza il Vice - Segretario, che possono farsi assistere da altri funzionari per la stesura del verbale delle deliberazioni.
7. La Giunta adotta le proprie deliberazioni sulle proposte scritte del Sindaco e di ciascun Assessore.
8. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni di legge.

Art. 44

Attribuzioni degli Assessori

1. Gli Assessori comunali svolgono il loro mandato secondo le deleghe e gli incarichi ricevuti dal Sindaco.
2. Ogni Assessore concorre all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercita, per delega del Sindaco, le funzioni di indirizzo e sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi impartendo le necessarie direttive volte a realizzare gli obiettivi e i programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale. Verifica che l'azione amministrativa complessiva del proprio ambito sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.
3. Gli Assessori esterni partecipano, senza diritto di voto, all'attività del Consiglio comunale.

Art. 45

Sostituzione della Giunta e dei singoli Assessori

1. Il Sindaco deve provvedere alla sostituzione degli Assessori dimissionari, decaduti o revocati entro dieci giorni dalla data in cui sono state presentate le dimissioni o si è verificata la decadenza o la revoca.
2. Le dimissioni volontarie dei singoli Assessori sono presentate al Sindaco.
3. Esse hanno efficacia dalla data del ricevimento e sono irrevocabili. L'Assessore dimissionario, decaduto o revocato cessa immediatamente dalla carica, e l'esercizio delle competenze a lui delegate torna in capo al Sindaco.

Art. 46

Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta la comunità e l'amministrazione comunale.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
3. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio delle competenze attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti:
 - a) presentare gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del Comune, nominare il Vice Sindaco e gli Assessori e coordinarne l'attività;
 - b) revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
 - c) distribuire gli affari sui quali la Giunta deve deliberare tra i membri della Giunta stessa, in relazione alle funzioni individuate nel documento programmatico e alle deleghe rilasciate;
 - d) impartire direttive al Segretario generale e ai Responsabili di area o ai Dirigenti, ove nominati, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo;
 - e) riferire al Consiglio sullo stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal Consiglio medesimo;
 - f) conferire la procura alle liti a seguito di apposita deliberazione della Giunta comunale;
 - g) provvedere, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alle nomine, alle designazioni e alle revoche dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, non attribuite dalla Legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio;
 - h) informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici individuati nel piano provinciale e comunale di protezione civile e raccordandosi con i competenti organi statali, regionali e provinciali nonché con le associazioni di volontariato;
 - i) concedere il Patrocinio del Comune.
4. Il Sindaco coordina e organizza, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale e della Regione, gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio del Comune, concordandone le modalità con i responsabili competenti per territorio delle rispettive Amministrazioni.
5. Il Sindaco nomina il Segretario generale, i Responsabili dei settori e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna di cui all'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000. Il Sindaco, qualora non affidi tali funzioni al Segretario Generale, può nominare, con delibera di Giunta Comunale, un Direttore Generale, previo accordo con altri Comuni per il raggiungimento del requisito minimo della popolazione fissato dalla legge. Le competenze del Direttore Generale sono stabilite dal regolamento di organizzazione.
6. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, nomina le commissioni tecniche i cui componenti sono da scegliere secondo criteri professionali. Il Sindaco può, in casi straordinari e per motivate ragioni di interesse generale, demandare l'adozione di provvedimenti di competenza di un dirigente al Segretario generale o ad altro dirigente.
7. Il Sindaco, subito dopo la sua elezione, presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale, secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".

Art. 47

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare parte delle sue competenze per aree organiche a singoli Assessori o, per specifiche materie, a Consiglieri comunali, fatta eccezione per gli atti a rilevanza esterna che gli siano espressamente riservati per Legge. Egli ha potere di sostituzione e di surroga nei confronti degli Assessori o dei Consiglieri comunali stessi.
2. L'atto di delegazione specifica il contenuto della delega e contiene l'accettazione del delegato.
3. La delegazione può essere revocata per iscritto dal Sindaco e ad essa può rinunciare, nella stessa forma, il destinatario.
4. Il Sindaco può delegare la firma di atti di propria competenza anche al Segretario e ai Responsabili di area o ai Dirigenti.

Art. 48

Competenze del Sindaco quale Ufficiale di governo

1. Il Sindaco quale Ufficiale del governo svolge i compiti affidatigli dalla Legge e in particolare adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale per prevenire ed eliminare gravi pericoli all'incolumità dei cittadini, e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite al Comune.
2. Gli atti, rispetto ai quali gli sono attribuite solo funzioni di sovrintendenza, sono di norma adottati dai dirigenti tranne i casi in cui presentino aspetti di discrezionalità politica e non tecnica.

Art. 49

Deleghe del Sindaco come Ufficiale di governo

1. Il Sindaco, nei casi previsti dalla legge, può delegare ad Assessori, Consiglieri Comunali e dipendenti, funzioni di Ufficiale di governo.
2. La delega è comunicata al Prefetto.

Art. 50

Efficacia delle deleghe

1. Le deleghe di cui agli artt. 47 e 49 conservano efficacia, salvo temporanea sostituzione, anche in caso di assenza o impedimento, fino alla revoca dell'atto. Le deleghe rilasciate agli Assessori e ai Consiglieri perdono in ogni caso efficacia con la cessazione dalla carica del delegante.

Art. 51

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è delegato dal Sindaco e viene scelto tra gli Assessori, anche non facenti parte del Consiglio Comunale.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione prevista dalla Legge.
3. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, l'Assessore presente, più anziano per età, assume le funzioni del Sindaco.

Art. 52

Condizione giuridica degli amministratori

1. Sindaco, assessori e consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 53

Il modello organizzativo

1. Gli uffici sono organizzati di norma in Aree, Unità funzionali ed Unità operative. L'Area è la struttura organizzativa di massima dimensione dell'ente.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione e della razionalizzazione delle procedure, per conseguire, secondo criteri di autonomia, di funzionalità, di pubblicità ed economicità gestionali, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente.
3. L'Amministrazione promuove altresì forme organizzative finalizzate alla semplificazione delle procedure anche mediante l'istituzione di conferenze dei servizi.
4. Allo scopo di assicurare la maggiore flessibilità dell'organico, il regolamento fissa la dotazione globale del personale articolata per categorie.
5. Il modello organizzativo, che sarà individuato e disciplinato dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, contempera le esigenze di decentramento dei processi decisionali e di coordinamento delle attività, per una omogeneità di comportamenti dei vari servizi dell'Ente.

Art. 54

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale del Comune è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, tra gli iscritti all'Albo in conformità con le vigenti disposizioni di Legge. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, salvo revoca con provvedimento motivato del Sindaco medesimo, previa deliberazione di Giunta per grave violazione dei doveri d'ufficio in conformità con le vigenti disposizioni di Legge.
2. Dopo la cessazione del mandato, il Segretario Generale continua a esercitare le proprie funzioni sino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione, proposta ed assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi istituzionali dell'Ente, e dei responsabili dei servizi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Capi Area e ne coordina l'attività.
5. Il Segretario Generale:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
 - d) presiede le Commissioni di concorso relative alle categorie apicali;
 - e) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Capi Area e dei Dirigenti e ne coordina l'attività, risolvendo eventuali conflitti di competenza;
 - f) svolge il controllo di regolarità giuridico- amministrativa, con le modalità da prevedere nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 - g) svolge ogni altra funzione attribuita dal Sindaco.
6. Il Segretario può altresì svolgere, in base ad apposito provvedimento del Sindaco, le funzioni di Direttore generale nel qual caso:
 - provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo del Comune, seguendo le direttive impartite dal Sindaco; sovrintende alla gestione del Comune introducendo misure operative e strumenti per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi comunali e dell'azione amministrativa;
 - predispone il piano dettagliato degli obiettivi, necessario per il controllo di gestione; formula la proposta di P.E.G., organizza e dirige il personale secondo gli indirizzi stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
 - stipula i contratti laddove non svolge la funzione di Ufficiale rogante o non venga incaricato dall'organo competente un Capo Area o altra figura apicale;
 - esercita il potere di avocazione nei confronti dei Responsabili dei servizi, sotto sua responsabilità e con provvedimento motivato nella trattazione di un intero procedimento, o di una singola fase, anche conclusiva;
 - svolge ogni altra attribuzione stabilita dal Sindaco o dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

A tali fini, al Segretario Direttore Generale rispondono i Responsabili delle varie strutture organizzative, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nel precisato Regolamento.

Art. 55

Il Vice - Segretario

1. Il Comune può avere un Vice - Segretario designato dal Sindaco tra i Responsabili delle aree o dei Dirigenti amministrativi, sentito il Segretario o a seguito di apposito concorso.
2. I requisiti, le modalità di nomina, le attribuzioni e le funzioni del Vice - Segretario sono stabiliti dal regolamento organico.
3. Il Segretario determina, con ordine di servizio, le eventuali funzioni vicarie attribuite in via permanente al Vice - Segretario.
4. In caso, di sostituzione per vacanza del posto, assenza o impedimento del Segretario, spetta al Vice - Segretario la relativa indennità.

Art. 56

I Responsabili di Area e Posizioni Organizzative

1. Nell'ambito dell'autonomia riconosciuta agli Enti Locali, con il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto delle previsioni del vigente contratto di lavoro, verrà prevista e regolamentata l'istituzione delle posizioni organizzative e, se ritenuto più opportuno, l'eventuale istituzione di posizioni dirigenziali.
2. Ai Responsabili di Settore, ove nominati, spetta l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
3. Spettano in particolare ai Responsabili di Area o delle unità funzionali, ove individuati come titolari di Posizioni Organizzative del proprio ambito organizzativo: la direzione delle Aree, delle Unità funzionali e delle Unità operative e settori, nonché la loro gestione, secondo le direttive impartite dagli Organi di governo e dal Direttore Generale.
4. I Titolari di Posizioni Organizzative redigono ogni anno, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli Organi di governo e compresi nel piano proposto dal Direttore Generale. Tale programma esecutivo viene approvato dalla Giunta, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la valutazione dei Responsabili di Area, secondo le modalità previste dalla Giunta.
5. I predetti soggetti danno attuazione agli obiettivi e ai programmi contenuti negli atti di indirizzo degli Organi di governo.
6. In particolare, competono agli stessi titolari di Posizioni Organizzative:
 - a) la direzione delle aree e dei servizi dipendenti, nonché la loro gestione;
 - b) le determinazioni a contrattare e relative procedure;
 - c) la stipulazione dei contratti laddove non intervenga il Direttore Generale;
 - d) gli atti di gestione finanziaria nel rispetto delle previsioni del P.E.G., ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, laddove non vi sia la necessità di una valutazione prevalentemente discrezionale, nel qual caso gli Organi di governo dovranno intervenire con apposito atto deliberativo;

- e) l'affidamento di incarichi professionali riferiti a interventi previsti negli strumenti di programmazione finanziaria secondo criteri oggettivi fissati dagli Organi di governo;
 - f) gli atti di gestione del personale, secondo le direttive del Direttore Generale;
 - g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, nel rispetto di criteri predeterminati dalla Legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o delegati dal Sindaco.
7. Le attribuzioni dei Responsabili, riguardanti l'organizzazione interna e il funzionamento della struttura cui sono preposti, sono stabilite nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
8. A livello regolamentare saranno altresì disciplinate le attribuzioni dei Responsabili dei vari procedimenti e provvedimenti.

Art. 57

Le assunzioni con contratto a tempo determinato

1. Su proposta del Sindaco, la Giunta può provvedere alla copertura di posti dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato. Il relativo contratto durerà fino alla scadenza del mandato del Sindaco fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati i contratti a tempo determinato per la copertura dei posti dirigenziali o di alta specializzazione nella misura, comunque, complessivamente non superiore al cinque per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva.

Art. 58

Gli incarichi di funzioni dirigenziali

1. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi di funzioni dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, compresi quelli di direzione di aree funzionali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento.
2. La durata dell'incarico è correlata all'attuazione dei programmi e al conseguimento degli obiettivi ivi previsti, nel rispetto dei termini di cui al successivo comma quattro.
3. Il rinnovo dell'incarico è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti.
4. Nel caso di incarico dirigenziale attribuito con contratto di natura privatistica, questo non potrà essere stipulato per una durata superiore ad anni tre. Al termine del contratto dovranno essere verificati i risultati di gestione. A seguito di tale verifica, in caso di esito positivo, il contratto privato potrà essere prorogato, di anno in anno fino

alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco, che l'ha conferito. Tanto si applicherà anche in caso di incarico di collaborazione esterna.

Art. 59

Le responsabilità

1. Il personale di cui ai precedenti artt. 56, 57, 58, è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi determinati dagli Organi di governo del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
2. La revoca dei dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, nonché degli incarichi conferiti ai responsabili dei servizi è disposta dalla Giunta con atto motivato allorché il personale di cui al primo comma abbia disatteso gli atti di indirizzo impartiti dagli Organi di governo o non abbia conseguito gli obiettivi predeterminati.

Art. 60

Il controllo di gestione

1. Il Comune attua, nei modi più opportuni, forme di controllo interno alla gestione, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività comunale, riferita anche a centri di gestione economica compresi in aree di attività.
2. Le Aree, le Unità Funzionali e le unità operative sono organizzate in modo da realizzare al loro interno una contabilità per centri di costo, in coerenza con le finalità di cui al primo comma.

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 61

I servizi pubblici comunali

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. Favorisce l'integrazione e la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
3. La gestione si informa ai criteri enunciati nell'art. 6.
4. La vigilanza sulle aziende speciali e istituzioni e la verifica dei risultati di gestione è esercitata dal Sindaco o suo delegato che può avvalersi della collaborazione tecnica del Segretario Generale, riferendone, se necessario, agli Organi collegiali competenti.

Art. 62

Le istituzioni: ordinamento e funzionamento

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali privi di rilevanza imprenditoriale, ma che abbisognino di speciale autonomia gestionale, costituisce istituzioni, mediante apposito atto contenente il regolamento di disciplina del funzionamento, dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione, nonché, previa formulazione di apposito prospetto tecnico - finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi.
2. L'istituzione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica quanto il Consiglio comunale che li ha espressi; sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
4. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le disposizioni di Legge in tema di ineleggibilità e incompatibilità per i Consiglieri comunali. Non possono essere nominati i Consiglieri comunali in carica.
5. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione, sentita la Giunta comunale, può nominare Direttore dell'istituzione stessa il Segretario comunale, un dipendente o una persona esterna all'amministrazione, in base a un pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.
6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali,

Art. 63

La nomina e la surroga degli Amministratori di aziende e istituzioni

1. Nel rispetto dei criteri di cui all'art. 46 il Sindaco nomina, e surroga i presidenti e gli Amministratori delle aziende e delle istituzioni.
2. I candidati debbono possedere qualità professionali specifiche, illustrate nel curriculum, coerenti con i caratteri dell'azienda o istituzione cui si riferisce l'atto di nomina.
3. La surroga degli Amministratori è disposta entro trenta giorni dalla comunicazione della vacanza comunque verificatasi, data con immediatezza dai responsabili dell'azienda o dell'istituzione al Sindaco.
4. Le cause di incompatibilità sono disciplinate dalla normativa di legge in vigore.

Art. 64

La revoca degli Amministratori di aziende e istituzioni

1. La revoca degli Amministratori e dei Revisori dei conti delle aziende e delle istituzioni è adottata secondo le rispettive competenze dal Sindaco o dal Consiglio comunale e in

quest'ultimo caso su proposta della Giunta, ovvero di almeno un quinto dei Consiglieri, nei seguenti casi:

- a) mancato conseguimento del pareggio mediante l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;
 - b) non aver perseguito le finalità o seguito gli indirizzi dati dagli Organi di governo del Comune;
 - c) non aver conseguito i risultati prestabiliti;
 - d) per gravi scorrettezze nella gestione da parte del singolo Amministratore.
2. La nomina dei nuovi Amministratori consegue all'atto o alla deliberazione di revoca.

Art. 65

La partecipazione del cittadino - utente

1. Il Comune attiva meccanismi di partecipazione del cittadino - utente ai processi di individuazione della domanda di servizi e di valutazione dei risultati conseguiti.
2. Alle aziende e istituzioni si applica il disposto riguardante il controllo di gestione.
3. Il Comune può adottare «carte dei diritti» riguardanti specifici servizi comunali, tese a garantire i diritti dei cittadini. Le «carte» adottate, previa ampia consultazione, sono adeguatamente pubblicizzate e costituiscono i criteri di indirizzo per l'attività comunale.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 66

Principi

1. Il Comune riconosce l'autonomia finanziaria quale elemento fondamentale della propria autonomia politica.
2. Assume come metodo di gestione delle risorse la programmazione finanziaria.
3. Documenta i fatti di gestione attraverso la contabilità finanziaria e quella economica.

Art. 67

Attuazione dei principi

1. Il Comune attua i principi di cui al precedente articolo in sede di adozione dei Regolamenti previsti dalla Legge e dallo Statuto.
2. Costituiscono strumento di diretta attuazione dei principi suddetti in specie i regolamenti di contabilità, sul controllo di gestione e di disciplina dell'assetto organizzativo del Comune.

Art. 68

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, e nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune con deliberazione consiliare determina le sanzioni amministrative previste per la violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie deboli della popolazione.
6. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare gli atti regolamentari dovranno:
 - ispirarsi al diritto di informazione, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione locali e dei sistemi informatici;
 - prevedere l'istituto della comunicazione bonaria informando preventivamente il contribuente dell'esistenza di infrazioni dalle quali può derivare l'irrogazione di una sanzione;
 - prevedere l'istituto della compensazione;
 - affermare il principio della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra il contribuente e amministrazione, prevedendo altresì la non punibilità per le violazioni che non siano di ostacolo all'attività di controllo del Comune;
 - individuare nel responsabile dell'ufficio tributi l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello.

Art. 69

Collegio dei Revisori

1. I Revisori dei conti sono nominati con le modalità e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per i Revisori dei conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile e le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla Legge per l'elezione a Consigliere comunale. Non possono inoltre esercitare la funzione di Revisori i Consiglieri comunali e gli Amministratori comunali in carica e nel mandato immediatamente precedente, coloro che abbiano un rapporto di prestazione d'opera, anche a carattere non continuativo, con il Comune, gli enti e le istituzioni controllate, o sovvenzionate dal Comune stesso o che in queste ricoprono cariche sociali.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità di funzionamento, di decadenza, di revoca per inadempienza dei singoli membri e di reintegrazione del Collegio.
4. I verbali del Collegio sono pubblici.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 70

Norma transitoria

1. I Regolamenti vigenti alla data dell'entrata in vigore dello Statuto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'approvazione dei nuovi.
2. Gli incarichi già conferiti restano validi sino alla naturale scadenza.
3. Nel corso del biennio successivo all'approvazione dello Statuto, l'apposita Commissione consiliare verificherà lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'applicazione dei relativi Regolamenti.
4. Salvo quanto previsto dalla Legge, il Consiglio entro dodici mesi dall'approvazione dello Statuto adotterà i Regolamenti previsti.

Art. 71

Norma finale

1. Lo Statuto può essere modificato nelle forme e nei modi previsti dalle normative di legge vigenti.